SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Veglie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Veglie (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Veglie (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Guendalina Federico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Veglie (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 gennaio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 gennaio 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veglie (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Guendalina Federico, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2023.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Pulsano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano;

Considerato che, per esigenze organizzative, occorre procedere alla sostituzione della dott.ssa Rosa Maria Padovano;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Pulsano (Taranto) in sostituzione della dott.ssa Rosa Maria Padovano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 2022 il consiglio comunale di Pulsano (Taranto) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano.

Considerato che la dott.ssa Rosa Maria Padovano, destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rimini, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Pulsano (Taranto), della dott.ssa Rosa Maria Padovano con la dott.ssa Maria Luisa Ruocco.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2023.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Pomezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 settembre 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giancarlo Dionisi;

Considerato che, per esigenze organizzative, occorre procedere alla sostituzione del dott. Giancarlo Dionisi;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Tomao è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Pomezia (Roma) in sostituzione del dott. Giancarlo Dionisi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 2022 il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giancarlo Dionisi.

Considerato che il dott. Giancarlo Dionisi, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Nuoro, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Pomezia (Roma), del dott. Giancarlo Dionisi con il dott. Gianfranco Tomao.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
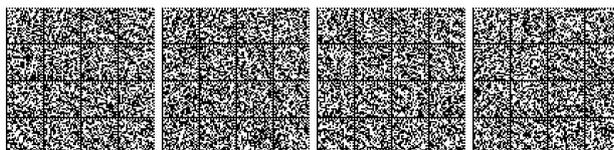
Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 765 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 gennaio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 31 luglio 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche.*

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
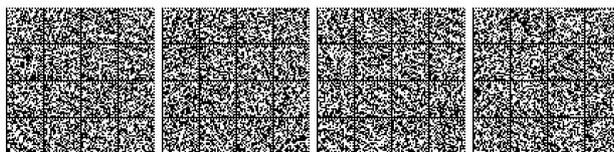
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale Interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri-

chieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.
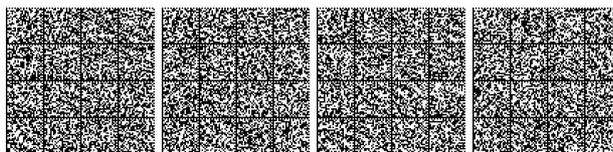
Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato
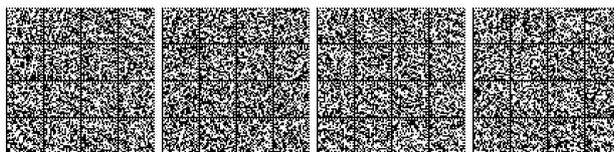
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A00643

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2023.

Registrazione della modifica del disciplinare della DOP «Miele della Lunigiana» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 90017 del 24 febbraio 2022, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva dipartimentale n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 258, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell'ippica e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 90017 del 24 febbraio 2022, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 2 aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti e nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza.

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 22 dicembre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2533 della Commissione del 22 dicembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Miele della Lunigiana»

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo
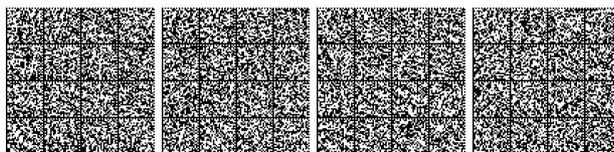
disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Miele della Lunigiana» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 22 dicembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2533 della Commissione del 15 dicembre 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la DOP «Miele della Lunigiana» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLA LUNIGIANA»

Art. 1
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata alle due tipologie: miele di acacia e miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di Acacia, il miele prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.; si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di *Castanea sativa* M.

2.2 Caratteristiche del prodotto;

2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia;

2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di Acacia presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;

odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

2.2.1.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18 %;

contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/ 10 g di miele.

2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno

2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;

sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

2.2.2.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche

Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno è costituita dalla parte di territorio della Provincia di Massa Carrara individuato come segue:

Comune di Pontremoli	per intero
Comune di Zeri	"
Comune di Mulazzo	"
Comune di Tresana	"
Comune di Podenzana	"
Comune di Aulla	"
Comune di Fosdinovo	"
Comune di Filattiera	"
Comune di Bagnone	"
Comune di Villafranca in Lunigiana	"
Comune di Licciana Nardi	"
Comune di Comano	"
Comune di Fivizzano	"
Comune di Casola in Lunigiana	"

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000, così come da cartografia allegata.

Art. 4
Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;

riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da

moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.

Art. 5
Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni

Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.

5.2 Produzione

Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

5.3 Estrazione e lavorazione

Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

la deumidificazione può essere effettuata con deumidificatori di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi;

ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;

5.4 Confezionamento

È consentito il confezionamento in qualunque contenitore per capacità e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti, preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile. Esclusivamente per il Miele della Lunigiana DOP non destinato al consumatore finale è consentito il confezionamento in recipienti di alta capacità idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente.

Art. 6
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunità montana della lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.

Il «Miele della Lunigiana» è prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.

Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.

La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'organismo di controllo del numero di amie possedute e della produzione annuale di miele;

tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7
Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo è: Bioagricert S.r.l., con sede a Casalecchio di Reno (BO), via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, telefono: 051-562158 - Pec: bioagricert@pec.bioagricert.org e-mail: info@bioagricert.org

Art. 8
Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;

2) l'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine protetta;

3) logo comunitario: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento;

5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di dimensioni inferiori alla denominazione protetta.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.

23A00527
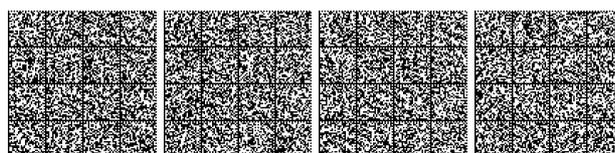
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 gennaio 2023.

Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF)*, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che «lo strumento è destinato a finanziare: *a)* i costi comuni delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione; *b)* le misure di assistenza consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'art. 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera *b)* sono: *i)* le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che l'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine, per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339 l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza di mezzi;

Viste le decisioni (PESC) 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/471 del 23 marzo 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio 2022 e 2022/1971 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/637 del 13 aprile 2022, 2022/472 del 23 marzo 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio 2022 e 2022/1972 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che l'attuazione dell'attività di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, è effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l'Unione europea è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare, l'art. 2-*bis* che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;
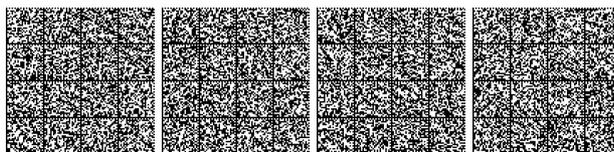
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.

Art. 3.

1. Lo Stato Maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 23023

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023
Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1

ALLEGATO

(*Omissis*)(*)

(*) Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

23A00779

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondo Sociale - società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Mondo Sociale - società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 53.029,00, si riscontra una massa debitoria di euro 112.536,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 62.263,00;

Considerato che in data 18 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Mondo Sociale - società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», con sede in Torino (codice fiscale 09882020010), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Marco Di Giovannantonio, nato a Tivoli (RM) il 2 marzo 1966 (codice fiscale DGVMRC66C02L182W), domiciliato in Fiorenzuola d'Arda (PC) alla piazza Cavour n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00442

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Castello Magico», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Il Castello Magico» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 71.339,00, si riscontra una massa debitoria di euro 215.998,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 152.299,00;

Considerato che in data 3 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Castello Magico», con sede in Venezia (codice fiscale 03539690275), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Nanni, nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974 (codice fiscale NNNCLD74B44D704V), domiciliata in Forlì (FC) al piazzale di Porta Schiavonia n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00443

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edile Ardauli», in Ardauli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edile Ardauli» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 138.066,00, si riscontra una massa debitoria di euro 117.596,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -87.078,00;

Considerato che la condizione di insolvenza risulta aggravata dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, per le quali due soci lavoratori hanno già esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che, in data 7 luglio 2022, questa autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante, a mezzo raccomandata a/r, agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale sia presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che, in data 15 luglio 2022, la raccomandata è stata consegnata presso l'indirizzo del legale rappresentante e la notificazione si è perfezionata senza che siano pervenute controdeduzioni e/o osservazioni nel termine assegnato;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edile Ardauli», con sede in Ardauli (OR) (codice fiscale 00029220951) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Fenu, nato a Cagliari il 10 gennaio 1985 (codice fiscale FNE GUO 85A10 B354Q), ivi domiciliato in piazza Deffenu, n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00444

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Nostro Divertimondo - società cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Nostro Divertimondo - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 71.274,00, si riscontra una massa debitoria di euro 184.372,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 113.098,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Nostro Divertimondo - società cooperativa sociale», con sede in Bari (codice fiscale 07405380721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNDTMS54M03D863O), ivi domiciliato alla via Chiesa n. 3.
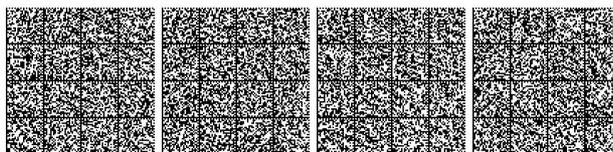
Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00445

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «IN.SA.P. società cooperativa», in Villacidro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «IN.SA.P. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 471.456,00, si riscontra una massa debitoria di euro 455.595,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 21.976,00;

Considerato che la situazione debitoria è aggravata dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché dal mancato pagamento di imposte per somme già iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 31 maggio 2022 questa Autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante, a mezzo raccomandata a/r, all'indirizzo risultante dalla visura camerale aggiornata presso la sede legale dell'impresa ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che la raccomandata ha compiuto la giacenza in data 8 luglio 2022 e, pertanto, la notificazione si è perfezionata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «IN.SA.P. società cooperativa», con sede in Villacidro (SU) (codice fiscale 01573320924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato a Cagliari il 24 febbraio 1963 (codice fiscale PCCLRT63B-24B354V), ivi domiciliato in via G.B. Tuveri n. 54/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00446

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro & Sviluppo pro-sociale cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Lavoro & Sviluppo pro-sociale cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 30.308,00, si riscontra una massa debitoria di euro 106.001,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 75.693,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Lavoro & Sviluppo pro-sociale cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Andria (BT) (codice fiscale 07229000729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Del Vecchio, nato a Bari il 23 novembre 1978 (codice fiscale DLVMRA-78S23A662Q), ivi domiciliato in via Sette n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 24 novembre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 409/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;

Vista la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice europeo»);

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» che ha operato una rifusione del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice»);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» (di seguito anche «TUSMA»);

Vista la delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, recante «Rendiconto *ex* art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021» (di seguito, il Rendiconto 2021);

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del Codice, prevedono:

«Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione» (comma 3);

«Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (…)» (comma 4);

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *l)* del codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto»;

Considerato che, alla luce delle citate disposizioni ed in particolare dell'art. 16 del Codice, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del citato Codice o di una concessione di diritti d'uso per l'uso dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli articoli 59 e 98-*septies* del Codice;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUSMA, «L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche» e, pertan-

to, detti operatori contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per il settore delle comunicazioni elettroniche;
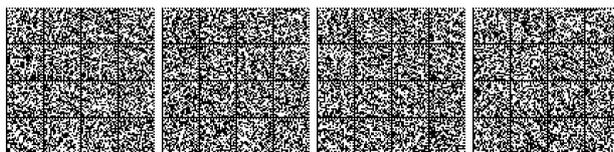
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);

Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»;

Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (nel seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Rilevato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-*bis*, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; ciò anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale è stata riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto dall'Autorità;

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005, il contributo, *ex* art. 16 del Codice, è determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del citato Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli 59 e 98-*septies* del Codice come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi *wholesale*) e di servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a servizi di comunicazione elettronica;

Rilevato che il Consiglio di Stato con le pronunce dell'11 ottobre 2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e n. 6777 e del 12 gennaio 2022, n. 208 e n. 209 ha prescritto all'Autorità di motivare la delibera impositiva che definisce l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le voci del contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati): sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente finale e al contempo paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da parte del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a contributo"» (Consiglio di Stato n. 6777/2021);

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»;

Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (così Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società commerciale, con la tassazione del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diver-

sità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni» (così Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503);
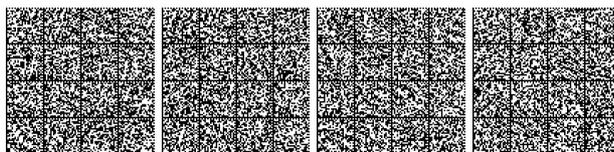
Considerato che, nel caso della base imponibile del contributo dovuto all'Autorità, i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso, ossia i ricavi realizzati dagli operatori *wholesale* a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali, *inter alia*, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie di ricavi remunerano attività differenti. In particolare, per il soggetto che opera nel mercato al dettaglio l'acquisto dei servizi all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con la dizione «ricavi riversati») e per l'operatore *wholesale*, che vende i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto in bilancio;

Rilevato, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso e al dettaglio, non coincidono;

Considerato, inoltre, che - come ampiamente illustrato nell'allegato A - il presupposto per l'inclusione nella base imponibile dei ricavi realizzati nel mercato all'ingrosso è riconducile alle specifiche competenze che l'Autorità esercita in detto mercato (tipicamente di regolazione, controllo dei prezzi e controversie tra operatori) e differisce dal presupposto in base al quale vengono inclusi i ricavi al dettaglio, per il cui mercato l'Autorità esercita differenti funzioni (tipicamente di vigilanza e controversie con gli utenti);

Ritenuto, conseguentemente, che, ai sensi di legge, non sia nella discrezione dell'Autorità esentare dalla contribuzione quote di costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d. ricavi riversati non esponga al rischio di doppia imposizione in quanto l'aliquota contributiva è applicata a ricavi di differente natura (al dettaglio per un soggetto e all'ingrosso per l'altro), realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto, e servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di soggetti differenti;

Considerato che valutazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni elettroniche;

Considerato, infatti, che la vendita di apparecchi e servizi accessori rappresenta un elemento costituente l'offerta commerciale degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta *bundle*) (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021);

Considerato, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorità nella misura in cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano proprio la vendita di apparecchi *hardware* (terminali, apparati di rete, etc.), di servizi di *streaming on-line* audio/video, di archiviazione di dati, di servizi applicativi, di servizi per la sicurezza informatica nonché noleggio o vendita di terminali, quando tali apparecchi e servizi sono forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;

Ritenuto, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le quote di ricavo derivanti dalla fornitura di apparecchi e servizi accessori forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura di 27,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

Considerate le competenze attribuite all'Autorità in materia di comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte dall'Autorità nell'anno 2023, da finanziare mediante il contributo in questione, come dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali;

Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE, con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE (oggi art. 16 della direttiva 2018/1972) «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:

in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva;

in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva;

in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (*cfr.* par. 39 e 40). Con tale ordinanza la CGUE ha dunque confermato la
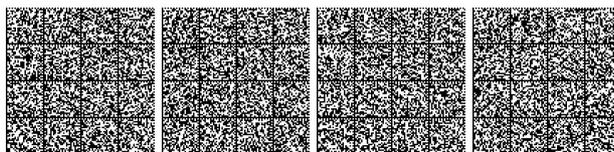
correttezza dell'operato dell'Autorità sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di applicazione delle rettifiche prescritte dall'art. 16, comma 4 del codice sopra richiamato;

Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l'anno 2023, pari a 41,9 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

Considerato che l'art. 16, comma 4, del codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche all'entità del contributo richiesto alle imprese negli anni successivi. In merito, la CGUE, nella già richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha chiarito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi»;

Tenuto conto che il Rendiconto 2021 dell'Autorità ha evidenziato - per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 16 del codice - un saldo negativo per la gestione di competenza 2021 pari a 1,206 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati inoltre incassati - grazie alle iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero crediti - 0,954 milioni di euro a titolo di arretrati relativi alle annualità 2013-2020 e cancellati residui passivi (con l'approvazione del conto consuntivo 2021 - delibera n. 208/22/CONS) relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2020 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, generando economie di spesa pari a 0,260 milioni di euro. La gestione dell'anno 2021 ha dunque determinato complessivamente un *surplus* contributivo pari a 0,008 milioni di euro e, pertanto, l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2021, come disposto con la delibera n. 616/20/CONS a valere sull'esercizio 2021, è parzialmente rimasto nella disponibilità dell'Autorità, alla luce dei risultati registrati nel rendiconto 2021;

Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su più esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19) sopra richiamata;

Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le necessarie rettifiche alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 del Codice in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica relativi agli anni 2013-2021 ed in particolare di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2023, per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 16, un importo pari a 3,1 milioni di euro (da finanziare dunque attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione), con l'effetto di determinare in 38,8 milioni di euro l'importo da finanziare con il contributo 2023;

Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente rettificata, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del codice dal versamento del contributo: *i)* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; *ii)* le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii)* le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Tenuto conto che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dei prestatori di servizi della società dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

Considerato che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini

della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *on-line* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;

Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 16 del Codice, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo Codice, esercenti attività di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtù di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 14, del Codice.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.

4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente
LASORELLA

Il Commissario relatore
ARIA

Il Segretario generale
GAMBA

ALLEGATO *A*

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.

1. INTRODUZIONE

L'Autorità, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, anche «Codice») come refuso dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», svolgerà nel 2023 compiti finalizzati, *inter alia*, a promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ad assicurare l'uso efficiente delle risorse scarse (frequenze e numerazioni), a contribuire allo sviluppo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, nonché a promuovere gli interessi dei consumatori e degli utenti di tali servizi.

Più nello specifico, si tratta di compiti concernenti, tra gli altri, la gestione delle radiofrequenze e delle numerazioni, la sicurezza e l'integrità delle reti, le analisi dei mercati (individuazione e loro definizione), l'imposizione di obblighi regolamentari specifici (non discriminazione, separazione contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi, separazione funzionale, pubblicazione delle informazioni e relativo accesso etc.) e di obblighi in materia di servizio universale (accessibilità delle tariffe, qualità del servizio, modalità di calcolo del costo netto e relativo finanziamento etc.). Ulteriori compiti riguardano la gestione del sistema di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la risoluzione delle controversie tra imprese e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, la tutela dei diritti degli utenti finali (contratti ed esercizio del diritto di recesso, trasparenza e pubblicazione delle informazioni, qualità del servizio etc.), nonché l'applicazione delle disposizioni relative a reti ed impianti (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, co-ubicazione e condivisione di infrastrutture etc.).

Le spese che saranno sostenute dall'Autorità nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico dei soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai sensi della legge n. 266/2005.

L'entità della contribuzione a carico di ciascun soggetto è determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorità per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nei mercati delle comunicazioni elettroniche.

Tale aliquota è data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorità stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore (fabbisogno) e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche (base imponibile).

Di seguito sono forniti in dettaglio:

a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in materia di servizi di comunicazioni elettroniche (par. 2);

b) le attività in programma nell'anno 2023 (par. 3);

c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attività di regolazione del settore (par. 4);

d) i ricavi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 5);

e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 6).

2. LE COMPETENZE ATTRIBUITE DAL LEGISLATORE ALL'AUTORITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi delle comunicazioni elettroniche risulta definito - oltreché dalle relative previsioni istitutive di cui alle leggi 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal Codice delle comunicazioni elettroniche (recepito con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) refuso dal decreto legislativo n. 207/2021 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche». Completano il quadro normativo di riferimento una serie di disposizioni, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali *inter alia*:

Disciplina europea

Direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e che prevede l'abrogazione, a decorrere dal 21 dicembre 2020, della direttiva 2002/19/CE, della direttiva 2020/20/CE, della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/22/CE;

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

Regolamento (UE) n. 2018/1971 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (ufficio BEREC), recante modifica del regolamento (UE) n. 2015/2120 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a una internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali
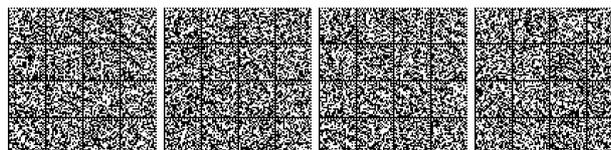
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Istituzione COCOM);

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

Raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'art. 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Raccomandazione 2013/466/UE dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga;

Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli «Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica»;

Comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01, del 26 gennaio 2013, recante «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga»;

Statuto *Independent Regulators Group* (IRG) - IRG GA (20)21 1° settembre 2020;

EMERG (15) 10 *Charter of the European Mediterranean Regulators Group* (EMERG).

Disciplina nazionale

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»;

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40;

Decreto legislativo n. 206/2005 recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

3. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NELL'ANNO 2023 CONCERNENTI IL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Alla luce delle competenze attribuite dalle norme, riepilogate nel paragrafo precedente, sono state individuate le principali attività che l'Autorità prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree (individuate i coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19)):

1) gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale;

2) gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri;

3) gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Macro-area 1 - Gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale:

definizione delle nuove norme per la fornitura del servizio di messagistica aziendale con identificativo del mittente alfanumerico (*Alias*) (art. 11, commi 6, 7, 8);

definizione delle controversie ordinarie tra operatori di comunicazione elettronica (art. 1, comma 11, legge n. 249/1997), nonché di quelle straordinarie in materia di accesso alle infrastrutture (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33);

procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica per violazione della normativa di settore (art. 1, comma 31, legge n. 249/1997);

collaborazione con il Mise per le verifiche sui servizi regolati anche per il tramite dei Piani di numerazione nazionale definiti dall'AGCOM (art. 11, comma 2);

rilascio di pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui relativi provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni predisposti (art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 11, legge n. 249/1997);

predisposizione degli indicatori di *performance* dei servizi di comunicazione elettronica forniti ai consumatori finali, con la revisione dei KPI (decreto legislativo n. 259/2003 codice delle comunicazioni elettroniche modificato da decreto legislativo n. 207/2021, articoli 98-*quindecies*, 98-*sedecies*);

definizione di misure funzionali alla trasparenza dei prezzi e delle fatture, nonché alla comparabilità delle offerte e relative attività di vigilanza;

procedimento per la revisione della regolamentazione in materia di trasparenza dei contratti e diritto di recesso, controllo tariffario, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni e offerte di pacchetti;

realizzazione del sistema di Confronta offerte (decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, articoli 98-*quaterdecies*, 98-*quindecies*, 98-*septesdecies*, 98-*noviesdecies*);

verifica della qualità dei servizi e promozione degli strumenti di trasparenza e informazione sulle prestazioni e la qualità dei servizi (carte dei servizi, codici di autoregolamentazione);

attività di coordinamento dei progetti MisuraInternet e MisuraInternet Mobile, e relative attività di vigilanza;

revisione della disciplina in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (*call center*) nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché revisione della disciplina in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2; decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, art. 98-*sedecies*; legge n. 481/1995, art. 2, comma 12, lettera *p)*);

definizione delle controversie tra utenti e operatori nei mercati dei servizi di comunicazione elettroniche, nei mercati dei servizi media e nei mercati dei servizi digitali (ConciliaWeb);

vigilanza sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall'Autorità in tema di tutela dei consumatori ed utenti;

gestione delle segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica (decreto legislativo n. 259/2003, art. 25, comma 5; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», art. 2, comma 12, lettera *m)*);

attività di vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari a tutela degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, anche tramite verifiche e attività ispettive, presso le sedi delle imprese (legge n. 481/1995, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», art. 2, comma 12, lettera *g)*).

Per lo svolgimento di tali attività nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

il tavolo tecnico con le associazioni consumatori;

il tavolo tecnico con gli operatori sull'adeguamento della normativa di settore alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207/2021;

il tavolo tecnico sulla qualità dei servizi di accesso ad Internet da rete mobile (delibera n. 154/12/CONS - Progetto Misura Internet Mobile);

il tavolo tecnico sulla qualità dei servizi di accesso ad internet da postazione fissa (delibera n. 131/06/CSP, art. 5);

il gruppo di lavoro per l'attuazione della convenzione MISE-Agcom del 24 dicembre 2020 per la «Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali *ex* art. 6 del decreto Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2020»;

il tavolo tecnico «*Steering committee*» (delibera n. 590/20/CONS) in materia di tutela dei consumatori;

il tavolo tecnico per la predisposizione di un codice di autoregolamentazione in materia di corretto utilizzo dei *call center* da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche, avuto specifico riguardo ai contratti e alla promozione e vendita di beni e servizi (delibera n. 420/19/CONS - *teleselling*);

working group BEREC su *Open Internet* (OI) (*Update NN Regulatory Assessment Methodology*, *Collaboration on the Net Neutrality Measurement tool*, *Implementation of the Open Internet Regulation*, *Update to the GL on the Implementation of the OI Reg.*);

working group BEREC su *End User* (EU) (BEREC *Workshop Article* 123; BEREC *Report on access and choice disables end users*; *Workshop on digital divide*; *Report on Comparison Tools and Accreditation*; *Report on adequate broadband internet access service* (IAS); BEREC *Opinion on Article* 123);

working group BEREC su 5G *Cybersecurity* (5GCS) (*Network security and cybersecurity*);

working group BEREC su *Sustainability* (SUS) (*Indicators to measure environmental impact of* ECNs/ECSs).

Macro-area 2 - Gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri:

regolamentazione del blocco delle numerazioni dall'estero per incrementare la sicurezza delle comunicazioni e contrastare l'uso del CLI *spoofing* per chiamate e messaggistica (art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 3), legge n. 249/1997);

definizione delle nuove norme per la fornitura del servizio di messaggistica aziendale con identificativo del mittente alfanumerico (*Alias*), ivi comprese le specifiche per la realizzazione del nuovo registro *Alias* (Titolo II - Risorse di numerazione);

revisione del Piano di numerazione nazionale (Titolo II - Risorse di numerazione);

vigilanza sull'esercizio del diritto d'uso delle numerazioni (geografiche, non geografiche, mobili) anche in connessione con la pratica illecita del mascheramento dell'identificazione del soggetto chiamante (CLI spoofing) nelle chiamate sia vocali sia di messaggistica (Piano nazionale di numerazione, art. 6, comma 3);

regolamento per l'assegnazione delle frequenze nella banda 26 GHz (Codice, art. 67);

pareri al Mise su questioni inerenti alla gestione dello spettro radio (es. *sharing*, *trading*, nuove tecnologie, coperture, etc.) (articoli vari, codice);

analisi e gestione delle segnalazioni degli utenti in materia di copertura delle reti radiomobili e FWA.

Per lo svolgimento di tali attività opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

il tavolo tecnico 5G: supporto alla regolamentazione secondaria per l'implementazione della delibera n. 131/18/CONS e la diffusione del 5G;

il tavolo tecnico Refarming per la valutazione dell'utilizzo efficiente delle bande mobili nelle tecnologie 2G e 3G e possibile *refarming*;

il gruppo nazionale di supporto alla predisposizione delle posizioni dell'Italia sulle Brief CEPT nell'ottica della prossima conferenza mondiale delle TLC dell'ITU;

il tavolo Banda 26 GHz di supporto alla definizione delle misure proposte per l'utilizzo della Banda 26 GHz per il servizio fisso, istituito ai sensi della legge n. 15/2022;

partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali (EMERG, BEREC; RSPG; RSC; *WRC)*.

Macro-area 3 - Gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche:

analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa *ex* delibera n. 637/20/CONS (articoli 68 e 78 del codice europeo, corrispondenti rispettivamente agli articoli 79 e 89 del Codice italiano);

valutazione (delibera n. 110/21/CONS) della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 del codice europeo (corrispondenti rispettivamente agli articoli 87 e 90 del codice italiano) riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità (articoli 76 e 79 del codice europeo corrispondenti rispettivamente agli articoli 87 e 90 del Codice italiano);

definizione delle condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS - consultazione pubblica nazionale (art. 23 del codice europeo corrispondente all'art. 23 del codice italiano), notifica dello schema di provvedimento finale alla Commissione europea per il parere di competenza (art. 32 del Codice europeo corrispondente all'art. 33 del Codice italiano) - adozione del provvedimento finale (art. 74 del Codice europeo corrispondente all'art. 85 del Codice italiano);

approvazione delle modifiche e integrazioni al Listino dei servizi all'ingrosso in aree bianche C&D proposte dal concessionario di Aiuti di Stato Open Fiber (comunicazione della CE 2013/C 25/01);

approvazione del Listino dei servizi all'ingrosso offerti sulle reti finanziate con gli aiuti di Stato assegnati nell'ambito del Piano Italia 1 Giga - (comunicazione della CE 2013/C 25/01);

approvazione del Listino dei servizi all'ingrosso offerti sulle reti finanziate con gli aiuti di Stato assegnati nell'ambito del Piano Italia 5G - (comunicazione della CE 2013/C 25/01);

approvazione delle offerte di riferimento TIM per gli anni 2021-2022 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del codice italiano);

approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, backhaul per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);

approvazione della offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relativa ai servizi VULA per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);

approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);

approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per l'anno 2023 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (art. 69, comma 2, del codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del codice italiano);

regolamentazione, vigilanza ed *enforcement* per assicurare l'effettività, l'efficacia e la corretta applicazione delle norme per la salvaguardia del carattere aperto della rete internet e la trasparenza per assicurare l'accesso ad un'internet aperta (regolamento UE 2015/2120);

pubblicazione della contabilità regolatoria della rete fissa di Telecom Italia S.p.a. e delle relative relazioni di conformità della contabilità regolatoria, del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile, relative all'esercizio 2021 (art. 74, commi 1 e 4, del Codice europeo corrispondenti rispettivamente all'art. 85, commi 1 e 4 del Codice italiano);

procedimento per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale delle comunicazioni elettroniche per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (articoli 89-91 del Codice europeo corrispondenti rispettivamente agli articoli 98-*bis* - 98-*quater* del Codice italiano);

definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società (art. 84 del Codice europeo corrispondente all'art. 94 del Codice italiano);

regolamentazione e vigilanza in materia di servizio universale offerto dal soggetto designato e di accessibilità e non discriminazione dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali disabili, proseguendo, nel corso del 2023, la revisione della regolamentazione in materia di contenuto, qualità e accessibilità del Servizio universale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207/2021, anche con riferimento alla tutela degli utenti disabili (decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, articoli da 94 a 97);
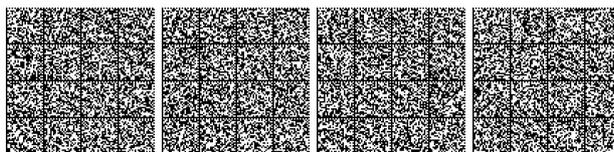
verifica del rispetto delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione al regolamento UE in materia di *roaming* al dettaglio e *net neutrality* (regolamento (UE) n. 2015/2120);

mappatura geografica della copertura delle reti fisse e mobili di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e relativo aggiornamento periodico dei dati (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, art. 22 e legge n. 9 del 2014).

Per lo svolgimento di tali attività opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

tavolo tecnico di implementazione del servizio *Multicast* per i servizi VULA (delibera n. 80/22/CONS, art. 1, comma 4);

tavolo tecnico sugli impatti tecnici ed economici sulle reti di comunicazione elettronica derivanti dall'aggiudicazione dei diritti televisivi del campionato di calcio di serie A da parte di DAZN (delibera n. 206/21/CONS);

condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra le ONT (*Optical Network Termination*) degli OAO e gli apparati OLT (*Optical Line Termination*): provvedimento AGCM n. 30002 del 15 febbraio 2022;

gruppo di lavoro incaricato di ingegnerizzare, aggiornare e validare i modelli di costo necessari per l'esecuzione dei test di prezzo (OdS n. 1/22/DRS);

partecipazione alle attività del BEREC ai sensi dell'art. 10 del codice delle comunicazioni europee e dell'art. 7, decreto legislativo n. 207/2021 «Recepimento del Codice delle comunicazioni elettroniche» (quattro riunioni plenarie annuali del Comitato dei regolatori (BoR) e del MB, quattro riunioni plenarie annuali del *Contact Network*, contributo tecnico al *Work Programme 2024*, Conduzione diretta (*co-chairing*) delle attività di competenza di gruppi di lavoro BEREC quale il «*Regulatory framework*», ai sensi della decisione BoR/2021/03 del Comitato dei regolatori, e partecipazione ai gruppi di lavoro (WG) «*Regulatory framework*», «*Planning future trend*», «*Sustainability*» e (ENG) «*Communications*» etc.;

partecipazione alle attività dell'IRG (*Training* - *Senior* e *High-level workshop, Regulatory spotlight*): quattro riunioni plenarie annuali dell'Assemblea generale dell'IRG; quattro riunioni plenarie annuali del *Contact network* dell'IRG; gestione piattaforma IRGnet etc.;

organizzazione e coordinamento di progetti bilaterali con altre istituzioni e regolatori;

partecipazione alle attività del gruppo dei regolatori del Mediterraneo (EMERG) ai sensi dell'EMERG *Charter* (15)10 (partecipazione al Segretariato permanente, partecipazione in funzione di rappresentanza AGCOM alla riunione plenaria del *Contact network* e dell'Assemblea generale, coordinamento del gruppo di lavoro «Comunicazione e sito web», partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della *Mid term strategy*);

supporto per la predisposizione, per la parte di competenza Agcom, del contributo al *Country report* collegato al *Digital Economic and Society Index* (DESI) pubblicato ogni anno dalla Commissione europea;

gestione dei rapporti con il MISE e con la Commissione europea nella gestione del questionario di *fact-checking*, nella preparazione dell'incontro bilaterale con gli uffici della Commissione europea - DG CNECT e nella revisione della bozza finale del rapporto prima della sua pubblicazione;

predisposizione di contributi nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali istituiti presso il DPE-PCM per l'analisi delle iniziative legislative delle istituzioni europee che riguardano il settore delle comunicazioni elettroniche e per la definizione della posizione unica nazionale;

partecipazione diretta e predisposizione dei contributi per le relazioni del Presidente e dei Commissari in eventi e convegni internazionali su temi relativi alle comunicazioni elettroniche;

partecipazione alle riunioni del Comitato delle comunicazioni (COCOM), in delegazione con il Ministero competente.

Le attività programmate per il 2023 in materia di comunicazione elettronica comprendono, trasversali alle tre macroattività sopra descritte, altresì le attività di:

supporto/coordinamento dei Corecom per l'attività delegata relativa alla tenuta del ROC e per l'attività di gestione delle controversie operatori/utenti (delibera n. 395/17/CONS);

vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche tramite verifiche e attività ispettive, presso le sedi delle imprese. Ispezioni presso i soggetti regolati in base alle richieste di intervento presentate dalle direzioni competenti (delibera n. 220/08/CONS);

data management propedeutiche alle funzioni di analisi, regolamentazione, vigilanza e controllo dei mercati da parte delle strutture di AGCOM. Attività di supporto informativo interno/esterno, anche con riguardo alle richieste di informazione di organismi internazionali, che periodicamente necessitano di risposta;

produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholder*. *Output* attesi: osservatorio sulle comunicazioni, *focus* bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca;

predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione conterrà, fra l'altro, dati e rendiconti relativi al settore delle comunicazioni elettroniche (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c, n. 12);

relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022;

tenuta del registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza;

studi economico-statistici;

gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc.

4. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche

Le attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche prevista per l'anno 2023 (*cfr.* par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e dalla Direzione tutela dei consumatori, nonché dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal Servizio rapporti con l'U.E. e attività internazionale, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio *Contact center* e relazioni con il pubblico del Segretariato generale.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attività inerenti al settore delle comunicazioni elettroniche sono stimate in 90,4 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* - FTE.

Lo svolgimento delle attività relative al settore delle comunicazioni elettroniche assorbirà nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»)(1) la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di comunicazioni elettroniche.

Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di comunicazioni elettroniche (90,4 *FTE)* e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attività di regolazione dei settori (oltre a comunicazioni elettroniche, media, servizi postali e servizi digitali), le unità di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore delle comunicazioni elettroniche sono stimate in 78,2 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di comunicazioni elettroniche sono stimate in 168,6 FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo *pro capite* di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - è stimato in circa 233 mila euro. (2)

(1) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

(2) Tale valore è stato determinato sottraendo all'ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente a 89,4 milioni di euro, l'importo delle spese dirette – ovvero le spese sostenute dalle diverse unità organizzative dell'Autorità per lo svolgimento delle specifiche attività attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri più rilevanti riguardano, i trasferimenti ai Corecom per l'esercizio della funzioni ad esse delegate; oneri per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. – pari a 6,5 milioni di euro e dividendo il risultante importo – pari a 82,9 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane che l'Autorità prevede di avere a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari complessivamente a 356 unità.

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l'impiego delle sopra richiamate unità di personale destinate alla realizzazione delle attività per il settore delle comunicazioni elettroniche risulta pari a 39,22 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati al settore delle comunicazioni elettroniche il cui valore è stimato in circa 2,67 milioni di euro.(3)

Conseguentemente, dunque, l'ammontare complessivo dei costi che si prevede di sostenere nel 2023 per lo svolgimento delle attività programmate di regolazione, vigilanza e controllo del settore delle comunicazioni elettroniche (*cfr.* par. 3) è stimato in 41,9 milioni di euro (*cfr.* tabella 1).

Tabella 1 – Comunicazioni elettroniche: articolazione per macro aree di attività delle risorse FTE complessivamente assorbite

	FTE assorbite	Spese per il personale e oneri di funzionamento (euro/migl.)	Spese per beni e servizi diretti (euro/migl.)	Spese totali (euro/migl.)	%
Area 1 - Gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale	95,9	22.300	1.197	23.497	56
Area 2 - Gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri	11,7	2.725	168	2.893	7
Area 3 - Gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al codice europeo delle comunicazioni elettroniche	61,0	14.197	1.312	15.510	37
Totale	168,6	39.223	2.677	41.900	100

Tali spese saranno finanziate con il contributo richiesto per l'anno 2023 agli operatori attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche al netto di 3,1 milioni di euro, coperti dall'uso di parte dell'avanzo di amministrazione, derivanti dalle rettifiche di legge.

Infatti, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, art. 16, comma 4), eventuali differenze tra i costi amministrativi sostenuti per le attività relative al settore delle comunicazioni elettroniche e l'importo complessivo dei diritti riscossi sono contabilizzate dall'Autorità al fine di apportare opportune rettifiche negli anni successivi.

Sulla base del rendiconto annuale 2021 adottato con delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, la rettifica applicabile nel 2023 è di 3,1 mln di euro così composta:

a. 0,008 milioni di euro derivanti dal saldo relativo alla gestione 2021 (4) del contributo degli operatori di comunicazione elettronica;

b. 3,092 milioni di euro derivante dai surplus degli anni precedenti, utilizzati per le rettifiche in modo graduale su più esercizi non solo in virtù di un principio contabile di prudenza ma anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive. (5)

Conseguentemente, le entrate che dovranno essere assicurate dagli operatori di comunicazione elettronica, ai sensi della presente delibera, risultano pari a 38,8 milioni di euro (tabella 2).

Tabella 2 – Comunicazioni elettroniche: fabbisogni per l'anno 2023 (euro/migl.)

Fabbisogno 2023 *ante* rettifiche	41.900
Importo rettifica 2023	3.100
Fabbisogno netto 2023	38.800

5. LA BASE IMPONIBILE STIMATA PER IL CONTRIBUTO 2023 DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

La base imponibile del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche è data dai ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche da parte dei soggetti di cui all'art. 16 del codice, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo codice, esercenti attività di reti o servizi di comunicazione elettronica, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

Tali ricavi comprendono i ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi *wholesale*) e di servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi *retail*). Sono inclusi, altresì, i ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del codice e/o del decreto legislativo n. 208/2021, i ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura

---

(3) Nello specifico, tra le voci più rilevanti di spese per beni e i servizi specificamente destinati allo svolgimento di attività correlate al settore delle comunicazioni elettroniche, rientrano: le risorse da trasferire ai Corecom per lo svolgimento delle specifiche attività delegate afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche, l'acquisto di software per la gestione delle spettro radio e quelli necessari alla realizzazione del progetto "Broad Band Map" di cui alla delibera 614/20/CONS del 19 novembre 2020.

(4) Nello specifico il saldo pari a 8 mila euro, relativo alla complessiva gestione dell'anno 2021 evidenziato nel Rendiconto, è stato determinato nel modo seguente: risultato della gestione di competenza 2021 (pari a -1,206 mila euro) + Entrate per arretrati contributivi 2013-2020 (pari a 954 mila euro) + Economie di costo derivanti da cancellazione di residui passivi relativi al periodo 2013-2020 (pari a 260 mila euro).

(5) La stabilità delle aliquote contributive rappresenta un elemento di valore non sono per le aziende contribuenti, che possono in tal modo confidare su previsioni di spesa affidabili nei propri bilanci, ma anche per la stessa Agcom, che, modulando opportunamente le rettifiche, può definire un sistema di finanziamento stabile, compensando eventuali fluttuazioni della base imponibile dipendenti dall'andamenti dei mercati.
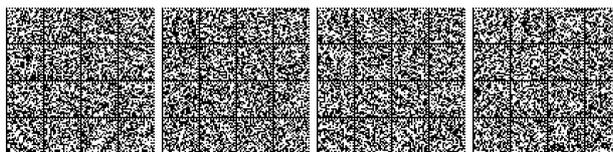
al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati nonché i ricavi derivanti dall'uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.

I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di commercio e del gettito contributivo 2022, opportunamente attualizzato in base al tasso di variazione dei ricavi registrato tra il 2020 e il 2021, come registrato nella relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità, presentata al Parlamento nell'anno 2022.

La stima tiene altresì conto delle vendite di apparecchi *hardware* insieme ai contratti di servizi di comunicazione elettronica (cd. offerta *bundle*) che concorrono ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e delle deduzioni previste per i ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 27,5 miliardi di euro.

6. L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUTO 2023 DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 38,8 mln di euro (*cfr*. paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 27,5 miliardi di euro (*cfr*. paragrafo 5).

Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari all'1,4 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi di comunicazione elettroniche.

Tale valore è compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l'Autorità può fissare l'entità della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.

23A00448

DELIBERA 24 novembre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi *media*. (Delibera n. 410/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi (direttiva sui servizi di *media* audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»);

Vista la direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Considerato che la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 65, prevede che «le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...]sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità». Il successivo comma 66 attribuisce, inoltre, all'Autorità il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare della legge n. 249/1997 e del TUSMA, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore *media* i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana ai

sensi dell'art. 2 del TUSMA, erogano servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di internet, di pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online, di produzione o distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzia di stampa a carattere nazionale;

Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei *media* quali, *inter alia*, i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di *media* audiovisivi e/o radiofonici, dall'attività di concessionaria di pubblicità, dalla produzione e distribuzione di contenuti e programmi radiotelevisivi, dall'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici o riviste e di prodotti di editoria elettronica;

Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore *media* nella misura di 11,9 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

Considerate le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi *media* dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi *media*, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore *media* devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di *media* risulta, per l'anno 2023, pari a 28,1 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera;

Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi *media*, 0,1 milioni di euro trovano copertura attraverso i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere nn. 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, ciò comportando che il fabbisogno da finanziare attraverso il contributo 2023 è di 28,0 milioni di euro;

Ritenuto opportuno apportare una riduzione alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività del settore *media* un importo pari a 4,1 milioni di euro (finanziato attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione), al fine di garantire stabilità alle aliquote e consentire un tendenziale equilibrio finanziario, con l'effetto di determinare in 23,9 milioni di euro l'importo da finanziare con il contributo 2023;

Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente ridotta, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: *i)* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; *ii)* le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii)* le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Tenuto conto che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovi-

sivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

Considerato che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;

Udita la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore dei servizi *media*, esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi *media* di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi *media* di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.

4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente
LASORELLA

Il Commissario relatore
ARIA

Il Segretario generale
GAMBA

ALLEGATO *A*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

1. INTRODUZIONE

L'Autorità, ai sensi della sua legge istitutiva n. 249/1997(1), del TUSMA(2) e di ulteriori previsioni normative (*cfr. infra* cap. 2), svolgerà nel 2023 compiti finalizzati, *inter alia*, ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, a garantire l'attuazione dei principi generali del sistema dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia posti a tutela degli utenti e dei minori, a garantire il pluralismo informativo nei mezzi di comunicazione radiotelevisiva e lo svolgimento dei compiti di pubblico servizio, nonché la corretta attuazione da parte degli operatori delle regole in materia di emittenza radiotelevisiva nazionale e locale.

Nell'ambito dei compiti che svolgerà nel 2023 rientrano, in particolare, la disciplina dei servizi *media* audiovisivi e radiofonici, la gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze, la tutela della concorrenza e del mercato, la promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di *media* audiovisivi, nonché le attività inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria.

Ulteriori compiti saranno svolti, *inter alia*, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (legge n. 28/2000), di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (decreto legislativo n. 9/2008), risoluzione dei conflitti di interessi (legge n. 215/2004), tutela del diritto d'autore *online* (legge n. 633/1941, legge n. 248/2000, decreto legislativo n. 70/2003, decreto legislativo n. 177/2005, decreto legislativo n. 35/2017, legge n. 172/2017).

Le spese che saranno sostenute dall'Autorità nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico dei soggetti che operano nel settore dei servizi *media*, ai sensi della legge n. 266/2005.

L'entità della contribuzione a carico di ciascun soggetto è determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorità per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nei mercati dei servizi *media*. Tale aliquota è data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorità stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore dei servizi *media* (base imponibile).

Di seguito sono forniti in dettaglio:

a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in materia di servizi *media* (par. 2);

b) le attività in programma nell'anno 2023 (par. 3);

c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attività di regolazione del settore (par. 4);

d) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 5);

e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 6).

2. LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'AUTORITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi *media* risulta definito - oltreché dalle leggi del 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e del 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal TUSMA (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»), nonché da una serie di disposizioni normative, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali *inter alia*:

Disciplina europea:

direttiva (UE) 2018/1808 del 14 novembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi»;

regolamento (UE) n. 2017/1128 del 14 giugno 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno;

decisione della Commissione del 3 febbraio 2014 che crea e regola il funzionamento dello *European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (ERGA);

direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi («direttiva sui servizi di *media* audiovisivi»);

regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);

regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Disciplina nazionale:

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;

(1) Legge n. 249/1997 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

(2) Decreto legislativo n. 208/2021 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato».

decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici»;

legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica».

3. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NELL'ANNO 2023 CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

Le principali attività che l'Autorità prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al settore dei servizi *media* sono di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree:

1) regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela della concorrenza e del pluralismo esterno (controllo posizioni dominanti, limiti anti-concentrazione, attività di gestione, pianificazione e controllo delle radiofrequenze per usi televisivi e radiofonici, rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, ecc.);

2) regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela del pluralismo interno e dei diritti nel settore dei servizi *media*;

3) regolazione, vigilanza, controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi *media*.

Macro Area 1: «Regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela della concorrenza e del pluralismo esterno» (controllo posizioni dominanti, limiti anti-concentrazione, attività di gestione, pianificazione e controllo delle radiofrequenze per usi televisivi e radiofonici, rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, ecc.»:

tutela del pluralismo (art. 51 del TUSMA) e emanazione di Linee guida finalizzate a definire la metodologia da utilizzare per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni (art. 51, comma 5 del TUSMA);

definizione della *prominence* dei servizi di interesse generale di cui all'art. 29 del TUSMA che prevede che l'Autorità emani: *i)* delle linee guida che definiscano i criteri di qualificazione di un servizio come «di interesse generale» al fine di darne adeguato rilievo (commi 1 e 2) e *ii)* delle prescrizioni regolamentari volte a garantire che il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre sia installato e sia agevolmente accessibile su tutti gli apparecchi televisivi in tecnologia digitale terrestre (comma 7);

revisione e aggiornamento delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la fornitura dei servizi *media* e radiofonici lineari e non lineari su tutte le piattaforme previste dal TUSMA, articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (revisione regolamenti di cui alle delibere nn. 127/00/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS);

possibile estensione delle procedure autorizzatorie a soggetti che operano su piattaforme di condivisione di video ed altre piattaforme;

rinnovo/concessione dei titoli abilitativi necessari alla fornitura dei servizi *media* e radiofonici sulle varie piattaforme;

autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive (del. 265/22/CONS);

valutazione delle intese ed operazioni di concentrazione fra soggetti operanti nel Sistema integrato delle comunicazioni;

rilascio di pareri al Mise su questioni inerenti alla gestione dello spettro radio (es. *trading*, pianificazione, autorizzazione impianti, etc.) (articoli vari TUSMA);

revisione regolamento DAB (TUSMA art. 50);

procedura di assegnazione del Mux 12 (TUSMA art. 50 e codice art. 58);

procedimento volto all'accertamento del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2021 (art. 3, comma 1, lettera *z)* e art. 51, comma 2 del TUSMA).

Per lo svolgimento di tali attività nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

Tavolo Adriatico: supporto alle negoziazioni con i Paesi del versante adriatico per il coordinamento efficiente delle risorse frequenziali DAB;

Tavolo FM: supporto alle previsioni di cui al TUSMA, art. 50, comma 10, relativamente alla radiodiffusione analogica;

Partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali (EPRA; RSPG; RSC; *WRC)*;

Tavolo tecnico per l'individuazione di soluzioni relative allo *standard* dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi, istituito con delibera n. 367/13/CONS (tavolo che sarà riattivato nell'ambito delle attività di definizione della *prominence*).

Macro Area 2: «Regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela del pluralismo interno e dei diritti nel settore dei servizi *media*»:

regolamentazione e vigilanza in materia di *par condicio* sia in periodo elettorale che non elettorale, nel 2023 sono previste consultazioni elettorale per il rinnovo di regioni e comuni;

regolamentazione e vigilanza in materia di obblighi di programmazione e investimento in opere audiovisive;

regolamentazione e vigilanza per il contrasto all'*hate speech*, nel 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento attualmente sottoposto a consultazione pubblica;

vigilanza sul conflitto di interessi.

Per lo svolgimento di tali attività opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

partecipazione alle attività dell'ERGA ai sensi dell'art. 30-*ter* della direttiva (UE) 2018/1808 e seguendo il *Work Programme* della piattaforma per il 2023, svolgendo *inter alia* i compiti di presidenza dell'ERGA per il 2023, attività di coordinamento del piano delle risorse (*Resources commitment*), il coordinamento, in qualità di *Chair*, delle due riunioni plenarie annuali del *Contact Network*, il supporto tecnico alla Presidenza ERGA nel coordinamento delle due riunioni plenarie annuali, delle riunioni mensili del *Board* dell'ERGA, nella redazione degli *statement* e dei comunicati stampa contributo tecnico al *Work Programme 2024*, che verrà stilato insieme al nuovo vice-Presidente della piattaforma, conduzione diretta delle attività di competenza del gruppo di lavoro sulle procedure interne dell'ERGA, ai sensi del *Work Programme 2023*, partecipazione ai gruppi di lavoro ERGA in tema di *media*, coordinamento della *Task Force* sul regolamento per la trasparenza della pubblicità Politica, partecipazione, in rappresentanza di AGCOM e anche dell'ERGA, alle attività della *Task Force del Code of Practice on disinformation*;

supporto alle ANR/Istituzioni europee sui temi disciplinati dal quadro normativo settoriale;

partecipazione alle attività della *European platform of regulatory authorities* (EPRA) con partecipazione alle due riunioni plenarie dell'Assemblea generale e alle attività dei gruppi di lavoro;

organizzazione e coordinamento di progetti bilaterali con altre istituzioni e regolatori;

conclusione del *Twinning* con il Ministero delle comunicazioni israeliano;

supporto tecnico per l'analisi e la discussione (in sede nazionale e internazionale) delle iniziative legislative delle istituzioni europee che riguardano il settore audiovisivo (EMFA, *Political Ads, Code of Practice on disinformation*, AVMS *etc)*;

partecipazione diretta e predisposizione dei contributi per le relazioni e gli *speech* del Presidente e dei commissari in eventi e convegni sui temi dell'audiovisivo;

contributo alla consultazione della Commissione europea per il *Rule of Law 2023*;

partecipazione tecnica al *Focal Point del Rapid Response Mechanism* (RRM) del G7 per il contrasto alla disinformazione;

coordinamento dei contributi interni forniti dall'AGCOM nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali istituiti presso il DPE-PCM per l'analisi delle iniziative legislative delle istituzioni europee che riguardano il settore dell'audiovisivo e dei *media* e per la definizione della posizione unica nazionale;

partecipazione, ai sensi della direttiva SMAV, alle riunioni del Comitato di contatto in delegazione con il Ministero competente.

Macro Area: «Regolazione, vigilanza, controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi *media*»:

vigilanza e attività sanzionatoria (decreto legislativo n. 208/2021, legge n. 249/1997, delibera n. 353/11/CONS) conseguente a risultanze del monitoraggio d'ufficio, iniziative assunte dai Corecom e segnalazioni degli utenti;

regolamentazione e vigilanza sugli obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo, considerando anche che nel 2023 entrerà in vigore il nuovo contratto di servizio della RAI;

regolamentazione della disciplina della pubblicità, con redazione nel 2023 della disciplina specifica di dettaglio;

regolamentazione della disciplina dei minori, con redazione nel 2023 della disciplina specifica di dettaglio;

regolamentazione e vigilanza del diritto di cronaca e di accesso alle immagini, con redazione nel 2023 della disciplina per le modalità di accesso ai diritti degli eventi di particolare rilevanza per il pubblico;

regolazione e vigilanza sui fornitori di servizi *media* audiovisivi a richiesta: definizione dei parametri di qualità oggettivi per la fruizione dei contenuti audiovisivi su richiesta; fissazione dei parametri di qualità, criteri e misure degli indennizzi da corrispondere nei casi di disservizio, con l'obiettivo di garantire il diritto degli abbonati ad una visione soddisfacente e senza interruzioni (decreto legislativo n. 208/2021, art. 40);

regolamentazione/vigilanza a valle della consultazione pubblica avviata con delibera n. 262/22/CONS del 5 luglio 2022, relativa all'Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 194/21/CONS (art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, legge n. 249/1997 e art. 71 del decreto legislativo n. 208/2021);

gestione delle istanze in materia di divieto di pubblicità di giochi *online* con vincite in denaro (art. 9, legge n. 96/2018);

implementazione della strategia di alfabetizzazione digitale e mediatica dell'Autorità, anche attraverso la predisposizione di linee guida per i Corecom., e monitoraggio delle attività svolte da FSMA (art. 4, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - Ufficio alta formazione).

Per lo svolgimento di tali attività nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

GdL interno (*ex* determina n. 17/22/SG del 22 settembre 2022 incaricato di svolgere attività esclusivamente riferite alle segnalazioni pervenute in materia di contrasto al gioco d'azzardo;

eventuali gruppi di lavoro e tavoli tecnici con operatori (FSMA) ed associazioni attive nel settore dei *media* e *digital literacy*;

convegno in materia di indici di ascolto (art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, legge n. 249/1997 e art. 71 del decreto legislativo n. 208/2021).

Le attività programmate per il 2023 in materia di servizi *media* comprendono, trasversali alle tre macroaree sopra descritte, altresì le attività di:

gestione dell'Informativa economica di sistema - IES con implementazione degli aggiornamenti del sistema informatico, elaborazione delle comunicazioni IES e tenuta del relativo *database*, nonché verifica e analisi dei dati raccolti (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c, n. 7 e commi 29, 30);

implementazione dei modelli elettronici relativi alle tirature delle testate quotidiane 2022; gestione delle comunicazioni e tenuta del relativo database; controlli e analisi dei dati ai fini della verifica dei limiti anti-concentrativi e pubblicazione dei prospetti inerenti alle tirature delle testate quotidiane (legge n. 416/1981 e legge n. 67/1987);

supporto/coordinamento dei Corecom per l'attività delegata relativa alla tenuta del ROC e per l'attività di gestione delle controversie operatori/utenti (delibera n. 395/17/CONS);

vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche tramite verifiche e attività ispettive, presso le sedi delle imprese. Ispezioni presso i soggetti regolati in base alle richieste di intervento presentate dalle Direzioni competenti (delibera n. 220/08/CONS);

data management propedeutiche alle funzioni di analisi, regolamentazione, vigilanza e controllo dei mercati da parte delle strutture di AGCOM. Attività di supporto informativo interno/esterno, anche con riguardo alle richieste di informazione di organismi internazionali, che periodicamente necessitano di risposta;

produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, *focus*, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholder*. *Output* attesi: Osservatorio sulle comunicazioni, *Focus* bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca;

predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro;

relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022;

tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza;

studi economico-statistici;

gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc.

4. COSTI AMMINISTRATIVI STIMATI PER LO SVOLGIMENTO NEL 2023 DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

Le attività di regolazione del settore *media* prevista per l'anno 2023 (*cfr.* par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi *media* e dalla Direzione servizi digitali, nonché dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal Servizio rapporti con l'U.E. e attività internazionale, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio *Contact Center* e relazioni con il pubblico del Segretariato generale.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attività inerenti al settore dei servizi *media* sono stimate in 57,3 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* - FTE.

Lo svolgimento delle attività relative al settore dei servizi *media* assorbirà nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»)(3) la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di servizi *media*.

Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di servizi *media* (57,3 FTE) e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attività di regolazione dei settori (oltre a *media*, comunicazioni elettroniche servizi postali e servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, diritto d'autore e diritti connessi, piattaforme di condivisione video), le unità di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore dei servizi *media* sono stimate in 49,5 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di servizi *media* sono stimate in 106,9 FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo *pro capite* di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - è stimato in circa 233 mila euro.(4)

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l'impiego delle sopra richiamate unità di personale destinate alla realizzazione delle attività per il settore *media* risulta pari a 24,85 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati al settore dei servizi *media* il cui valore è stimato in circa 3,27 milioni di euro(5).

Conseguentemente, le spese che saranno sostenute nel 2023 per lo svolgimento delle attività programmate al fine di svolgere i compiti di regolazione del settore dei servizi *media* (*cfr.* par. 3) sono stimate complessivamente pari a 28,1 milioni di euro (*cfr.* tabella 1).

---

(3) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

(4) Tale valore è stato determinato sottraendo all'ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente a 89,4 milioni di euro, l'importo delle spese dirette - ovvero le spese sostenute dalle diverse unità organizzative dell'Autorità per lo svolgimento delle specifiche attività attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri più rilevanti riguardano i trasferimenti ai Corecom per l'esercizio della funzioni ad esse delegate; oneri per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. - pari a 6,5 milioni di euro e dividendo il risultante importo - pari a 82,9 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane che l'Autorità prevede di avere a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari complessivamente a 356 unità.

(5) Nello specifico, tra le voci più rilevanti di spese per beni e i servizi specificamente destinati allo svolgimento di attività correlate al settore delle comunicazioni elettroniche, rientrano: le risorse da trasferire ai Corecom per lo svolgimento delle specifiche attività delegate afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche, le risorse per lo svolgimento delle verifiche relative alla contabilità regolatoria, l'acquisto di software per la gestione delle spettro radio e quelli necessari alla realizzazione del progetto "Broad Band Map" di cui alla delibera n. 614/20/CONS del 19 novembre 2020.
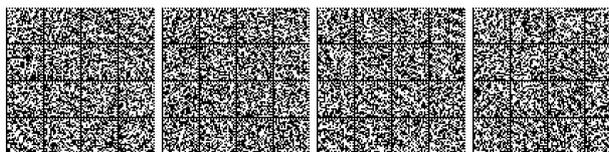
Tabella 1 – Servizi *media*: articolazione per macro aree di attività delle risorse FTE complessivamente assorbite

	FTE assorbite	Spese per il personale e oneri di funzionamento (€/migl.)	Spese per beni e servizi diretti (€/migl.)	Spese totali (€/migl.)	%
Area 1 - Regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela della concorrenza e del pluralismo esterno" (controllo posizioni dominanti, limiti anti-concentrazione, attività di gestione, pianificazione e controllo delle radiofrequenze per usi televisivi e radiofonici, rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, ecc.")	**40,1**	**9.322**	**393**	**9.715**	**35**
Area 2 - Regolazione, vigilanza e controllo dei mercati a tutela del pluralismo interno e dei diritti nel settore dei servizi *media*	**23,7**	**5.515**	**1.258**	**6.773**	**24**
Area 3 - Regolazione, vigilanza, controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi *media*" (in tale aggregato si intendono ricomprese anche le attività svolte in materia di contrasto al gioco d'azzardo)	**43,1**	**10.017**	**1.615**	**11.632**	**41**
TOTALE	**106,9**	**24.855**	**3.266**	**28.120**	**100**

Tali spese sono finanziate con il contributo richiesto per l'anno 2023 agli operatori attivi nel settore dei servizi *media* al netto di 0,1 milioni di euro che saranno coperti con i contributi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni satellitari e 4,1 milioni di euro, coperti dall'uso di parte dell'avanzo di amministrazione, derivanti dall'intervento di riequilibrio al fine di tendere all'equilibrio finanziario, tra entrate e spese, nella gestione del contributo del settore, nonché di garantire la stabilità nel tempo dell'aliquota contributiva.(6).

Conseguentemente, le entrate che dovranno essere assicurate nel 2023 dai fornitori di servizi *media*, ai sensi della presente delibera, risultano pari a 24,3 milioni di euro (tabella 2).

Tabella 2 – Servizi media: fabbisogni per l'anno 2023 (€/migl.)

Fabbisogno 2023	**28.120**
Entrate per autorizzazioni satellitari	100
Intervento di riequilibrio 2023	4.100
Fabbisogno netto 2023	**23.920**

5. LA BASE IMPONIBILE STIMATA PER IL CONTRIBUTO 2023 DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

La base imponibile del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi *media* è data dai ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso *ex* art. 16 del decreto legislativo n. 207/2021, come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

Tali ricavi comprendono i ricavi derivanti, *inter alia*, dalla fornitura di servizi di *media* audiovisivi e/o radiofonici, dall'attività di concessionaria di pubblicità, dalla produzione e distribuzione di contenuti e programmi radiotelevisivi, dall'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici o riviste e di prodotti di editoria elettronica. Tali ricavi sono rappresentati da vendita di spazi pubblicitari sui vari mezzi di diffusione media, tra cui TV, radio, editoria, *web online*, abbonamenti e pagamenti alla *pay-tv* e a servizi VOD, sottoscrizioni, sovvenzioni, vendita di copie e abbonamenti a prodotti editoriali, corrispettivi per contratti di cessione di contenuti editoriali e programmi radiotelevisivi etc.

I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di commercio e del gettito contributivo 2022, opportunamente attualizzato in base al tasso di variazione dei ricavi registrato tra il 2020 e il 2021, come registrato nella Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità, presentata al Parlamento nell'anno 2022.

Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 11,9 miliardi di euro.

6. L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUTO 2023 DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI *MEDIA*

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 23,9 milioni di euro (*cfr.* paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 11,9 miliardi di euro (*cfr.* paragrafo 5).

(6) La stabilità delle aliquote contributive rappresenta un elemento di valore non solo per le aziende contribuenti, che possono in tal modo confidare su previsioni di spesa affidabili nei propri bilanci, ma anche per la stessa Agcom, che, modulando opportunamente le rettifiche, può definire un sistema di finanziamento stabile, compensando eventuali fluttuazioni della base imponibile dipendenti dall'andamento dei mercati
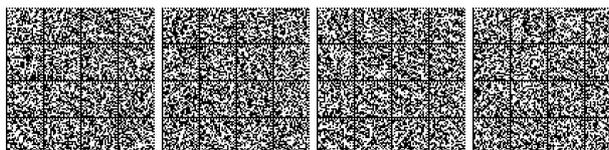
Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi *media*.

Tale valore è compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l'Autorità può fissare l'entità della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.

23A00449

DELIBERA 24 novembre 2022.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 411/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità», nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»;

Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorità, sono tenuti al contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

Considerato che il contributo dovuto è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale, conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999), e dai ricavi conseguiti per lo svolgimento di altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale per le quali è necessaria l'autorizzazione generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999);

Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali nella misura di 7,5 miliardi di euro, avendo calcolato
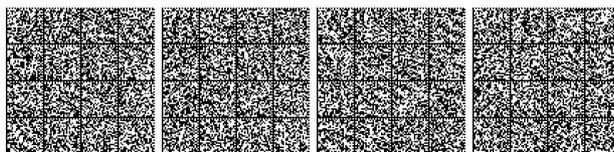
tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

Considerate le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore dei servizi postali devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2023, pari a circa 11,4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Rilevata l'esigenza di uniformare le soglie di esonero per tutti gli operatori soggetti a contribuzione in ossequio al principio di equità e uguaglianza tra i diversi settori regolati;

Ritenuto di prevedere, pertanto, per l'anno 2023, l'esonero dal versamento del contributo per: *i)* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia prevista per tutti gli altri settori; *ii)* le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii)* le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Tenuto conto che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

Considerato che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;

Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le im-

prese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.
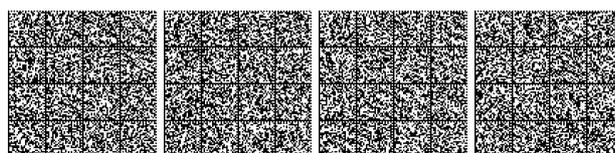
Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.

4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente
LASORELLA

Il Commissario relatore
ARIA

Il Segretario generale
GAMBA

ALLEGATO *A*

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

1. INTRODUZIONE

L'Autorità, in virtù dei compiti attribuiti con il decreto-legge n. 201/2011 (art. 21, comma 13), convertito dalla legge n. 214/2011 e riconducibili alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 261/1999, svolgerà nel 2023 con riferimento alla regolazione dei mercati italiani dei servizi postali attività in materia di regolazione dei mercati postali, disciplina dei livelli di qualità e delle caratteristiche del servizio postale universale, accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali, monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali, analisi e monitoraggio dei mercati postali, partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali.

Le spese che saranno sostenute dall'Autorità nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico dei soggetti che operano nel settore dei servizi postali, ai sensi della legge n. 266/2005.

L'entità della contribuzione a carico di ciascun soggetto è determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorità per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nei mercati dei servizi postali. Tale aliquota è data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorità stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali (base imponibile).

Di seguito sono forniti in dettaglio:

a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in materia di servizi postali (paragrafo 2);

b) le attività in programma nell'anno 2023 (paragrafo 3);

c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attività di regolazione del settore (paragrafo 4);

d) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (paragrafo 5);

e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (paragrafo 6).

2. LE COMPETENZE ATTRIBUITE DAL LEGISLATORE ALL'AUTORITÀ IN MATERIA DI SERVIZI POSTALI

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi postali risulta definito - oltreché dalle relative previsioni istitutive di cui alle leggi 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» nonché da una serie di disposizioni normative, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali *inter alia*:

disciplina europea:

direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, relativo ai moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio;

decisione della Commissione europea 10 agosto 2010 «Istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali»;

disciplina nazionale:

legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità»;

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (art. 21, commi 13 e 14);

legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (art. 1, commi 57 e 58);

legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».

3. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NELL'ANNO 2023 CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Le principali attività che l'Autorità prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al settore dei servizi postali sono di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree:

1) regolazione a tutela della concorrenza e del servizio universale postale;

2) vigilanza e controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi postali.

Macro Area 1: «Regolazione a tutela della concorrenza e del servizio universale postale»:

modifica del *test* di replicabilità delle offerte di Poste Italiane (art. 2, comma 4, lettere *a)* e *d)* del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

aggiornamento della copertura delle reti di raccolta e recapito degli operatori alternativi (art. 2 del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

verifica del costo netto del servizio universale 2020-2021 (art. 3, commi 13 e 14, del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

approvazione dell'OIR di Poste Italiane del 2024 (art. 2, comma 4, lettere *a)* e *d)*, del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

modifica della delibera n. 77/18/CONS, recante «approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)»;

modifica della delibera n. 129/15/CONS, recante «approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali» (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e art. 6, commi 2 e 3);

raccolta dati del mercato postale per Osservatorio delle comunicazioni e reportistica (art. 2, comma 4, lettera g, del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

determinazione delle tariffe dei servizi universali (decreto legislativo n. 261/1999, art. 13, comma 2, e legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 2, commi 4 e 5);

sviluppo di applicazioni GIS per la mappatura delle reti degli operatori postali (art. 2, comma 4, lettera g, del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

creazione e gestione di una banca dati degli operatori postali (legge 5 agosto 2022, n. 118, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», art. 25).

Per lo svolgimento di tali attività nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:

partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ERGP (Gruppo europeo dei regolatori postali) (art. 2, comma 4, lettera b, del decreto legislativo n. 261/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011);

partecipazione tecnica in funzione di rappresentanza AGCOM alle due riunioni plenarie annuali del *Contact Network*;

partecipazione in funzione di assistenza tecnica al Presidente alle due riunioni plenarie annuali dell'ERGP;

contributo tecnico al *Work Programme* 2024;

supporto alle ANR/Istituzioni europee sui temi disciplinati dal quadro normativo settoriale;

contributi nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali istituiti presso il DPE-PCM per l'analisi delle iniziative legislative delle istituzioni europee che riguardano il settore postale e per la definizione della posizione unica nazionale;

partecipazione, ai sensi della direttiva 97/67/CE, alle riunioni del *Postal Directive Committee* (PDC) in delegazione con il Ministero competente.

Macro Area 2: «Vigilanza e controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi postali»:

attività ispettive tese a verificare il rispetto degli obblighi della disciplina primaria e regolamentare vigenti in materia di servizi postali (corrispondenza e pacchi) su operatori di dimensioni medio-grandi, anche sui volumi di affari, finalizzate altresì alle verifiche ai sensi della delibera n. 27/22/CONS anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo convenzioni a tale scopo previste;

controlli periodici per la verifica del rispetto degli obblighi imposti ai titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale;

gestione delle segnalazioni, ai sensi del regolamento sulle procedure sanzionatorie, pervenute dagli utenti e dalle associazioni di consumatori circa l'esistenza sia di soggetti che presumibilmente svolgono attività postale senza titolo abilitativo (cd. attività postale abusiva), sia inadempienti al rispetto degli obblighi in materia di adozione delle carte dei servizi;

svolgimento di attività ispettive, anche d'ufficio, alla luce della valutazione aggregata fatta sulle segnalazioni pervenute dai cittadini a mezzo della vigente modulistica («Modello P»);

vigilanza sul servizio di notifiche degli atti giudiziari accertando il corretto adempimento degli obblighi incombenti sugli operatori abilitati a svolgere tale servizio;
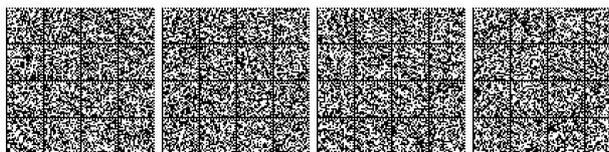
monitoraggio di qualità e attività sanzionatoria sui servizi offerti dal fornitore del servizio universale, così come disposto dal decreto legislativo n. 261/1999, art. 12, comma 4, a norma del quale «il controllo della qualità è svolto dall'Autorità di regolamentazione (...). L'Autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'Autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore»;

risoluzione delle controversie *ex* delibera n. 184/13/CONS;

risoluzione delle controversie tra gli operatori, ai sensi della delibera n. 553/18/CONS e della delibera n. 171/22/CONS.

Le attività programmate per il 2023 in materia di servizi postali comprendono, trasversali alle due macroaree sopra descritte, altresì le attività di:

vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche tramite verifiche e attività ispettive, presso le sedi delle imprese. Ispezioni presso i soggetti regolati in base alle richieste di intervento presentate dalle Direzioni competenti (delibera n. 220/08/CONS);

produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, *focus*, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholder*. *Output* attesi: *Focus* bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca;

predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro;

relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022;

tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza;

studi economico-statistici;

gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc.

4. COSTI AMMINISTRATIVI STIMATI PER LO SVOLGIMENTO NEL 2023 DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Le attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche prevista per l'anno 2023 (*cfr*. paragrafo 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi postali, nonché dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal Servizio rapporti con l'U.E. e attività internazionale, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio *Contact Center* e relazioni con il pubblico del Segretariato generale.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attività inerenti al settore dei servizi postali sono stimate in 25,9 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* - FTE.

Lo svolgimento delle attività relative al settore dei servizi postali assorbirà nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»)(1) la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di servizi postali.

Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di servizi postali (25,9 FTE) e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attività di regolazione dei settori (oltre a servizi postali, comunicazioni elettroniche, *media* e servizi digitali), le unità di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore dei servizi postali sono stimate in 22,4 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di servizi postali sono stimate in 48,3 FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo *pro capite* di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, missioni, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - è stimato in circa 233 mila euro.(2)

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l'impiego delle sopra richiamate unità di personale destinate alla realizzazione delle attività per il settore dei servizi postali risulta pari a 11,22 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati al settore dei servizi postali il cui valore è stimato in circa 0,229 milioni di euro.

Conseguentemente, considerando eventuali spese dirette per beni e servizi, le spese che saranno sostenute nel 2023 per lo svolgimento delle attività programmate al fine di svolgere i compiti di regolazione del settore dei servizi postali (*cfr*. paragrafo 3) sono stimate complessivamente pari a 11,453 milioni di euro (*cfr*. tabella 1).

Tabella 1 - Servizi postali: articolazione per macro aree di attività delle risorse FTE complessivamente assorbite

	FTE assorbite	Spese per il personale e oneri di funzionamento (€/migl.)	Spese per beni e servizi diretti (€/migl.)	Spese totali (€/migl.)	%
Area 1 - Regolazione a tutela della concorrenza e del servizio universale postale	21,7	5.048	29	5.077	44
Area 2 - Vigilanza e controllo dei mercati a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi postali	26,6	6.175	201	6.376	56
TOTALE	48,3	11.223	230	11.453	100

(1) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

(2) Tale valore è stato determinato sottraendo all'ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente a 89,4 milioni di euro, l'importo delle spese dirette - ovvero le spese sostenute dalle diverse unità organizzative dell'Autorità per lo svolgimento delle specifiche attività attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri più rilevanti riguardano, i trasferimenti ai Corecom per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate, gli oneri per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. - pari a 6,5 milioni di euro e dividendo il risultante importo - pari a 82,9 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane che l'Autorità prevede di avere a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari complessivamente a trecentocinquantasei unità.

5. LA BASE IMPONIBILE STIMATA PER IL CONTRIBUTO 2023 DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

La base imponibile del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali è data dai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

Tali ricavi comprendono i ricavi derivanti da attività postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale - conseguiti dal fornitore del servizio universale postale e dai soggetti dotati di licenza individuale (art. 5 del decreto legislativo n. 261/1999) - nonché i ricavi derivanti da altre attività postali e di corriere, che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale - conseguiti da soggetti dotati di autorizzazione generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999).

Tali ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di commercio e del gettito contributivo 2022, opportunamente attualizzato in base al tasso di variazione dei ricavi registrato tra il 2020 e il 2021, come registrato nella relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità, presentata al Parlamento nell'anno 2022.

Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 7,5 miliardi di euro.

6. CALCOLO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 11,4 mln di euro (*cfr.* paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 7,5 miliardi di euro (*cfr.* paragrafo 5).

Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi postali.

Tale valore è compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l'Autorità può fissare l'entità della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.

23A00450

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Netildex»

Estratto determina IP n. 819 del 23 dicembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NETILDEX 3 mg/1mg/ml picaturi oftalmice, solutie, 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 11663/2019/01, intestato alla società SIFI S.p.a., via Ercole Patti n. 36 - 95025 Aci S. Antonio (CT), Italy e prodotto da SIFI S.p.a., via Ercole Patti n. 36 - 95025 Aci S. Antonio (CT), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona.

Confezione: NETILDEX 3mg/ml/1mg/ml collirio, soluzione in flacone LDPE da 5 ml - codice A.I.C. n. 050138015 (in base 10) 1HU2WZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: netilmicina solfato 4,55 mg, pari a netilmicina 3 mg, desametasone fosfato disodico 1,32 mg, pari a desametasone 1 mg;

eccipienti: sodio citrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

European Pharma B.V. Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Netherlands;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NETILDEX 3mg/ml/1mg/ml collirio, soluzione in flacone LDPE da 5 ml - codice A.I.C. n. 050138015;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

NETILDEX 3mg/ml/1mg/ml collirio, soluzione in flacone LDPE da 5 ml - codice A.I.C. n. 050138015;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00476

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 820 del 23 dicembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN RX-10 MG- 56 COATED TABLETS dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 23180/022/001, intestato alla società Ophella Healthcare France SAS T/A Sanofi 82 Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodot-

to da Delpharm Reims S.A.S, 10 Rue Colonel Charbonneaux, France, Istituto De Angeli S.r.l., loc. Prulli 103/C, Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
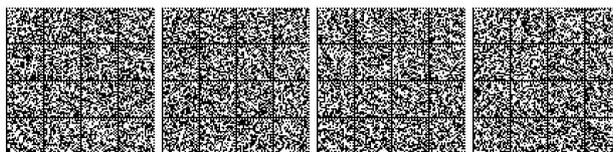
Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano MI.

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - Codice A.I.C.: 044651026 (in base 10) 1HU3W9 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais anidro, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico; rivestimento: povidone, saccarosio (vedere paragrafo 2. BUSCOPAN contiene saccarosio), talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare BUSCOPAN: compresse rivestite: non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - Codice A.I.C.: 044651026.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - Codice A.I.C.: 044651026.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00477

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 822 del 23 dicembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX FILM - COATED TABLET- 10 MG/TAB 14 TABS dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato alla società Sanofi-aventis AEBE Leof. Andrea Siggrou 348 - Edificio A 176 74 Kallithea - Grecia e prodotto da Delpharm Dijon, Quetigny, France 6 boulevard de l' Europe, Quetigny, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: STILNOX «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse - Codice A.I.C.: 038288078 (in base 10) 14JGQG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, divisibili.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, ipromellosa, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse - Codice A.I.C.: 038288078.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse - Codice A.I.C.: 038288078.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00478

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscofenact»

Estratto determina IP n. 824 del 23 dicembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOFEM 400 mg soft capsules, 12 capsule dalla Grecia con numero di autorizzazione 29052/11-4-2016 e nuovo MAN 36046/ 02-11-2021, intestato alla Opella Healthcare Greece Single Member LTD 348 Syggrou Avenue - 176 74 Kallithea - Grecia e prodotto da Boehringer Ingelheim Hellas S.A., Greece 5o km. Paianias-Markopoulou Ave., Koropi, Attiki, Greece, Sanofi-Aventis Poland SP.ZO.O., UL. Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland (ora
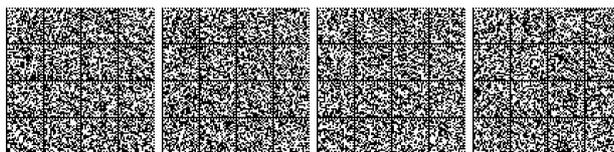
Opella Healthcare Poland SP. Z O.O., UL. Lubelska 52, 35-233 Rzeszow, Poland); con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: BUSCOFENACT «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 050202011 (in base 10) 1HW1DV (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: contenuto delle capsule: macrogol 600, idrossido di potassio, acqua depurata. Involucro delle capsule: gelatina, sorbitolo liquido, acqua depurata. Inchiostro di stampa: ingredienti di opacode WB nero NS-78-17821: ossido di ferro nero (E172) glicole propilenico (E1520) ipromellosa 6cP.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. - via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOFENACT «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 050202011.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOFENACT «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 050202011.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00479

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 182/2022 del 29 dicembre 2022 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Cadorago (CO) - via Manzoni n. 29/A - rilasciata alla società Sacco S.r.l.

23A00627

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'area
27 RE	GOLDS di Sinatra Salvatore	Via Gandhi n. 8/F - 42123 Reggio Emilia	002 del 17 gennaio 2023

23A00588

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'area
66 RE	Laura Nocco S.a.s.	Piazza Scapinelli n. 7 - 42121 Reggio Emilia	148 del 4 novembre 2020

23A00589

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.
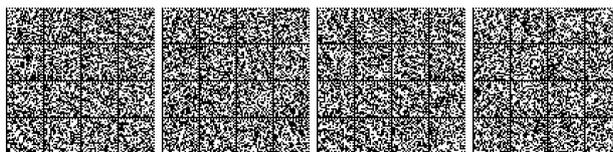
Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

Imprese cancellate (art. 7, c. 4, Dlgs. n. 251/1999)	Sede legale	Marchio	Numero e data del provvedimento di cancellazione	Punzoni in dotazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
Giovanni Balestra & Figli S.p.a. - in liquidazione	via della Resistenza n. 1/3 Bassano del Grappa (Vi)	13	114 del 11/10/2022	78	4	74
Bortoli Maria	via Lovara n. 42 Trissino (Vi)	955	128 del 22/11/2022	4	0	4
Mingardi Danilo	via Elmas n. 11 Caldogno (Vi)	1044	91 del 21/07/2022	13	13	0
Mary Gold di Dalla Rosa Pietro	via dei Colli n. 20/A Mussolente (Vi)	1531	1 del 21/01/2022	2	0	2
Gelfo S.r.l. - in liquidazione	Strada Santi Fortunato e Lazzaro n. 117/C Bassano del Grappa (Vi)	1565	96 del 4/08/2022	11	9	2
Silber S.n.c. di Pozza Vinicio & C.	via della Meccanica n. 14 Vicenza	1610	3 del 21/01/2022	7	3	4
GEM di Valente Giovanni	via dal Ponte n. 14 Torri di Quartesolo (Vi)	2105	2 del 21/01/2022	9	9	0
Artigian Stile di Boesso Mara	viale Della Pace n. 311 Vicenza	2202	93 del 3/08/2022	1	1	0
M.B.I. S.r.l. - in liquidazione	via Brescia n. 33 Torri di Quartesolo (Vi)	2243	82 del 28/04/2021	8	1	7

23A00531

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del bene denominato «Poligono TSN», in Castelfranco Emilia

Con decreto interdirettoriale n. n. 390/1/5/19 del 12 maggio 2020 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del bene denominato «Poligono TSN», sito nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 64, particella n. 216, per una superficie complessiva di mq. 17455, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

23A00587

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione della convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi afferenti all'area tematica 07 «Trasporti e mobilità» - settore di intervento 07.04 «Trasporto aereo», a valere sul PSC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e riguardanti l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano.

Con decreto direttoriale n. 184 del 19 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è approvata la convenzione prot. n. 8458 del 6 dicembre 2022 sottoscritta digitalmente tra il MIT, l'ENAC, la Regione Campania e la società GE.S.A.C. S.p.a., regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi, a valere sul PSC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardanti l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano.

Il suddetto decreto con l'allegata convenzione è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo web https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-direttoriale-numero-184-del-19122022

23A00526

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-027) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
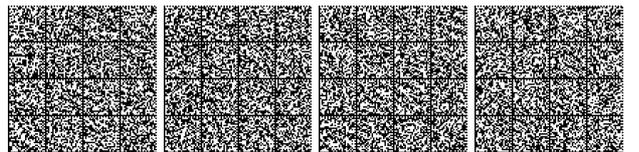
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.